



Verbale di Assemblea ordinaria del 30 aprile 2022

In data 30 aprile 2022, alle ore 16,00 presso la sede dell'associazione in Vicolo Fiorito,3 a Palosco è stata convocata l'Assemblea ordinaria dell'Associazione OK CI SONO ANCH'IO - ODV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

- 1) **Approvazione modifiche suppletive inerenti l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2. (Integrazioni al vigente statuto)**
- 2) **Approvazione del Bilancio Consuntivo 2021;**
- 3) **Varie ed eventuali.**

Alle ore 16.00 in prima convocazione, Il Presidente dell'Associazione "OK ci sono Anch'io ODV" Sauro Plebani verificata la presenza dei soci e dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a Segretario la Sig.ra Antonella Volpi.

Il Presidente constata che sono presenti in assemblea n. 24 (Ventiquattro) soci di cui (sette) deleghe su un totale di 31 (trentuno) aventi diritto.

Dall'esame degli argomenti posti all'O.D.G. è emerso quanto segue.

In merito al punto 1 dell'O.D.G.

Approvazione modifiche suppletive inerenti l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2. (Integrazioni al Vigente Statuto)

_Preso atto che la presente assemblea in seduta Straordinaria, il giorno 30 Aprile 2021 ha approvato le modifiche di natura obbligatoria e di altra natura nell'ambito dell'adeguamento dello Statuto Sociale al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2,

_Preso atto che con l'approvazione delle modifiche summenzionate l'assemblea ha inteso dare continuità agli scopi solidaristici e di utilità sociale in quanto già Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

_Preso atto che con il Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 è stato disciplinato il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e in particolare il suo popolamento regolando il processo di traslazione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei relativi registri (derivanti dalla L. 383/2000 e dalla L. 266/1991).

_Preso atto che con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell'art. 30 del decreto ministeriale n. 106/2020,



è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale ha avuto inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente e che a partire dal 22 febbraio gli uffici territoriali di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo settore hanno avviato la verifica della sussistenza dei requisiti per provvedere all'iscrizione delle ODV e delle APS nel medesimo Registro.

Preso atto che le modifiche introdotte hanno avuto come riferimento la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 e il Decreto della Regione Lombardia n. 3682 del 19 marzo 2019 e che, successivamente alla data di svolgimento dell'assemblea tenutasi appositamente per l'adeguamento ai sensi dell'art. 101, comma 2, le interpretazioni introdotte dalle Note ministeriali hanno ulteriormente precisato i requisiti statutari richiesti dal D.Lgs. 117/2017.

Vista la richiesta di integrazioni allo statuto da parte dell'Ufficio territoriale di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo settore pervenuta in data 19 Aprile 2022

L'Assemblea delibera

- 1a. di confermare, sulla base delle volontà espresse già dall'assemblea in data 30 Aprile 2021 di adeguarsi al Codice del Terzo settore
- 1b. di apportare le modifiche allo statuto, in allegato alla presente delibera, richieste dall'ufficio territoriale competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nell'ambito della verifica della sussistenza dei requisiti funzionali all'iscrizione dell'associazione e che tali modifiche hanno natura meramente formale e comunque funzionali al buon esito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- 1c. di dare mandato al Presidente di espletare tutte le formalità conseguenti.

In merito al punto 2 dell'O.D.G.

Approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2020.

Il presidente da lettura della relazione al bilancio consuntivo 2021 illustrando tutte le voci di entrata ed uscita.

nell'anno 2021 abbiamo avuto entrate pari ad € 23.543,00;

Nell'anno 2021 abbiamo avuto spese pari a € 13.675,08.

Possiamo così accertare che nell'anno 2021 abbiamo chiuso con un bilancio in avanzo di competenza pari a € 9.867,92.

Avanzo che verrà accantonato per la realizzazione dei progetti di ampliamento del centro Phantasia e "Quale Futuro Possibile" (Dopo di Noi).

La relazione è stata redatta ed approvata dall'Organo di Amministrazione (Direttivo) nella riunione del 15 Aprile 2022. Il bilancio e la relazione sono depositati presso la sede sociale dell'Associazione sita in Vicolo Fiorito 3 a Palosco e sono liberamente consultabili da tutti.



Dopo un breve dibattito, senza particolari note sul merito, il Bilancio Consuntivo dell'anno 2021 e la relativa relazione vengono approvati con voto unanime dei presenti.

In merito al punto 3 dell'O.D.G.

Varie ed eventuali

Progetto "Quale futuro possibile" (Dopo di Noi) con il Comune di Palosco.

Il presidente riferisce che nell'incontro di sabato 23 aprile scorso con il Sindaco Mario Mazza, l'Assessore Silvia Pinetti e il Sig. Antonio Bertoncello di Namastè, nel quale sono intervenute la maggior parte delle famiglie con persone disabili della nostra associazione, ci sono state illustrate le intenzioni dell'Amministrazione Comunale per il progetto per il "Dopo di Noi".

Prosegue inoltre riferendo che l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione due appartamenti di proprietà siti in via IV Novembre che sono da ristrutturare e modificare anche aggiungendo un ascensore per rendere accessibile il secondo piano. Il progetto sarà di Ambito e darà precedenza alle esigenze delle persone di Palosco: almeno questo è quanto ha confermato il Sindaco nell'incontro. Intenzione del Comune è che il progetto Architettonico ed Educativo terrà in considerazione le esigenze di tutti cercando di armonizzarle in un progetto sostenibile, compresa la compartecipazione economica degli utenti.

Prima di procedere, l'Amministrazione chiede se le famiglie e l'associazione siano realmente interessate e quindi se si possa proseguire nella progettazione, e per questo aspettano al più presto una nostra conferma.

In quell'occasione abbiamo anticipato alcune valutazioni e detto che avremmo dato una risposta definitiva dopo aver approfondito la proposta in Assemblea.

Le nostre valutazioni anticipate nell'incontro di cui sopra sono state le seguenti:

- a) Dopo tanti percorsi teorici sul "dopo di noi" dovremmo essere pronti a passare alla sperimentazione pratica dell'abitare distaccati. Non parliamo di autonomia perché la maggior parte dei nostri figli e congiunti hanno disabilità importanti.
- b) La sperimentazione serve a tutti: le persone con disabilità e le famiglie sperimenteranno il vivere separati e valuteranno certezze sui possibili servizi necessari ad ognuno in funzione delle proprie caratteristiche e necessità; mentre l'Amministrazione Comunale e l'Ambito potranno sperimentare le necessità e sostenibilità di servizi per il dopo di noi in luoghi molto prossimi a quelli che le persone con disabilità abitano, per non separarle da riferimenti e affetti certi.
- c) Capiamo e condividiamo la necessità che debba essere un progetto di Ambito però con alcune precisazioni. Già in passato abbiamo avuto esperienza negativa di progetti in rete con le associazioni dell'Ambito, in quanto, pur avendo sostenuto le spese del progetto, nelle attività svolte, i nostri ragazzi con poca autonomia hanno partecipato solo marginalmente. Questo perché più facile ed economico gestire iniziative per persone con una buona autonomia. Perciò abbiamo chiesto che il progetto sia strutturato anche per persone con disabilità alta. Il Sig. Sindaco ci ha assicurato che il progetto sarà fatto considerando tutte le necessità e caratteristiche delle persone disabili di Palosco che aderiranno al progetto stesso.

Ultimata la relazione del presidente segue la discussione che ha formulato le seguenti indicazioni. L'Assemblea ha richiamato le richieste formulate negli incontri preelettorali con tutte le liste che si presentarono nelle ultime elezioni del 2021. Infatti da sempre abbiamo chiesto alle Amministrazioni Comunali, che si sono succedute, che ci aiutassero a trovare una casa adeguata per sperimentare l'abitare distaccato dei nostri parenti con disabilità.

Avremmo gestito la sperimentazione con un progetto da condividere e cofinanziare con l'Amministrazione Comunale.



Il progetto così ci avrebbe coinvolto in prima persona e avremmo avuto più autonomia ed esclusività per fruire dell'esperienza.

Ora ci rendiamo conto che un progetto così sarebbe stato molto pesante per noi ma soprattutto sarebbe senza futuro, perché difficilmente un singolo Comune ha risorse per gestire servizi residenziali per persone con disabilità grave. Infatti servono servizi sovracomunali. Un progetto come quello proposto non vedrà l'Associazione direttamente coinvolta nella gestione ma dovrà essere sicuramente di supporto.

Inoltre, l'Assemblea ha discusso sulla definizione "Di ambito" e "Priorità alle persone di Palosco". Progetto di Ambito da mettere in Rete può essere l'unico progetto a cui tutte le persone dell'Ambito chiedono di fruire di questa esperienza. Un'altra interpretazione di Progetto in rete è che sull'Ambito esistano più progetti, magari con caratteristiche diverse, e che messi in rete diventano una ricchezza condivisa. Probabilmente non sarà questa seconda interpretazione ma speriamo di sbagliarci.

In quanto all'affermazione "Priorità alle persone di Palosco" non è da interpretare perché il Sig. Sindaco ha ribadito con chiarezza che prima verranno considerate e soddisfatte le esigenze delle persone del nostro paese.

Per definirlo progetto di rete è altrettanto chiaro che non può essere a nostra esclusiva disposizione.

Abbiamo definito la nostra personale interpretazione delle due definizioni "Di Rete" e "Priorità alle persone di Palosco".

Il Progetto educativo, che sarà redatto da tecnici competenti, considerando le diverse peculiarità delle persone che parteciperanno, definirà singolarmente come dovrà svolgersi per poter essere efficace e soddisfare gli obiettivi prefissati del progetto stesso. Questo definirà anche quanto il singolo progetto fruirà della risorsa alloggi. La somma dell'uso degli alloggi di ogni singolo progetto definirà se e quanto potrà essere messo in rete con gli altri Comuni dell'Ambito.

Non vorremmo che essere in rete diventi suddividere i tempi di ogni singola partecipazione in parti insufficienti a produrre un progetto efficace.

Infine l'Assemblea formula la seguente risposta alla domanda dell'Amministrazione Comunale: Premesse le considerazioni di cui sopra diciamo che siamo molto interessati perché è un progetto che ci sta a cuore sin da quando ci siamo costituiti come associazione. Siamo a disposizione per condividere il progetto educativo che dovrà essere una reale percorso per riflettere su quale futuro potranno vivere ed abitare i nostri cari. Non siamo interessati ad un'eventuale ennesima esperienza di semplice "Solievo".

Progetto Ampliamento Centro Phantasia

Il presidente ricorda che dall'inizio del 2020 abbiamo messo a disposizione il Centro Phantasia al Servizio sovracomunale STD che, non avendo più a disposizione lo stabile del Comune di Calcinato, sarebbe stato in grande difficoltà. Il necessario compromesso per la condivisione degli spazi per far coesistere le attività dell'STD e quelle dell'associazione non si è realizzato per le seguenti ragioni:

- 1) I protocolli COVID hanno vietato la coesistenza delle due attività e la priorità è stata lasciata, per giusta necessità, all'STD. Finalmente dopo oltre un anno le attività dell'Associazione sono ripartite almeno con i pomeriggi del Martedì e del Giovedì e presto riprenderemo appieno anche con i venerdì, le cene e le gite del sabato.
- 2) Le attività del Servizio STD hanno riempito di arredi e attrezzi gli spazi del centro che non ha più le caratteristiche per permettere tutte le attività di aggregazione che l'associazione era solita organizzare.

Il presidente ha già da tempo evidenziato l'esigenza di ampliare il centro per avere gli spazi che servono all'associazione permettendo di continuare ad ospitare l'STD. L'ampliamento potrebbe essere funzionale anche nell'eventualità, non così remota, di dover ospitare nell'STD più persone delle attuali.





Perciò in passato abbiamo chiesto all'Amministrazione Comunale di ampliare il Centro Phantasia.

Ora stiamo aspettando un progetto di massima dell'ampliamento dall'Architetto Corna per valutarne i costi. Nel frattempo il Comune valuterà l'eventuale acquisizione dell'area e l'adeguamento degli strumenti urbanistici adeguati per poter ampliare. Noi come associazione abbiamo già comunicato al Comune che metteremo a disposizione 20.000,00 € (Ventimila Euro) per metà derivanti da donazioni da parte di un nostro Amico.

Abbiamo chiesto al Comune che si assuma l'onere di finanziare la restante parte sentendo anche gli altri Comuni che usufruiscono del servizio STD. Da qui la richiesta di dare un progetto di massima per sapere l'ordine di spesa da considerare.

L'Architetto Corna sta predisponendo un progetto che dapprima raddoppi il salone e successivamente preveda, dietro al salone ampliato in corrispondenza della cucina, un porticato per le attività all'aperto anche in caso di pioggia.

In fase di progettazione reale chiederemo la possibilità di realizzare il garage per mettere al riparo il pulmino dell'associazione.

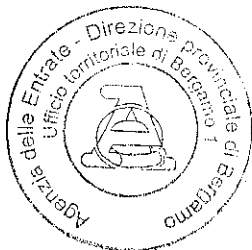
Esauriti gli argomenti di discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,30.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Sauro Plebani

Il segretario verbalizzante
Antonella Volpi

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO I
E' copia conforme all'originale
registrato presso questo Ufficio
il 17 MAG. 2022
al n. 1483 Serie 3
Euro ESENTE

~~IL FUNZIONARIO~~
(Ignazio Tiano)



PAGINA VUOTA



João de V. Silva

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "OK CI SONO ANCH'IO - ODV"

Art. 1 - Denominazione e sede

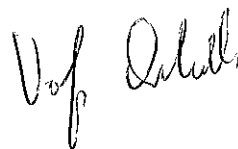
1. È costituita l'Associazione denominata: **"OK CI SONO ANCH'IO - ODV"** di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di PALOSCO (BG) e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende:

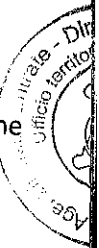
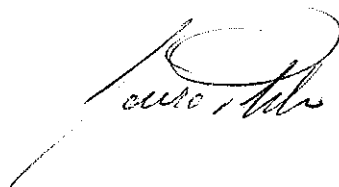
- a) Sviluppare la socializzazione delle Persone con disabilità, fragili e svantaggiate;
- b) favorire l'inclusione nella società delle Persone con disabilità, fragili e svantaggiate;
- c) Promuovere la cultura del "Progetto di Vita" come strumento indispensabile nella progettazione dei servizi alla Persona con disabilità, in considerazione della sua evoluzione e dei suoi bisogni che cambiano col cambiare dell'età e del contesto familiare;
- d) promozione e gestione di iniziative socio-ricreative destinate alle Persone con disabilità, fragili, svantaggiate ed alle loro Famiglie.
- e) gestione di strutture socio-assistenziali diurne e/o residenziali per Persone con disabilità, fragili e svantaggiate.



- f) Sensibilizzazione costante della popolazione sulle tematiche della marginalità sociale anche con iniziative culturali e nell'ambito scolastico.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali; promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - q) alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni; nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. In particolare l'Associazione si propone di:
 - a) interventi e servizi sociali:
 - Attività educative e ludico ricreative nei giorni settimanali per Persone con disabilità che non hanno servizi pubblici o ne hanno solo parzialmente;
 - Incontri periodici di Auto-mutuo-aiuto con le famiglie;
 - Aiutare le Famiglie nei rapporti con le istituzioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali:
 - Percorsi formativi e di riflessione sui temi dell'inclusione e di interesse delle Persone con Disabilità, fragili o svantaggiate e delle loro Famiglie;



- Organizzare incontri periodici ludico-ricreativi destinati alle Persone con Disabilità, fragili o svantaggiate ed alle loro famiglie;

- promozione di attività e laboratori espressivi destinati prevalentemente alle Persone con Disabilità, fragili o svantaggiate

q) alloggio sociale:

- sperimentare la vita autonoma ed il distacco dalla rete parentale delle Persone con Disabilità, fragili o svantaggiate.

- Promuovere, realizzare e gestire strutture e servizi diurni e/o residenziali destinati alle esigenze delle Persone con Disabilità in concerto con Famiglie ed Istituzioni

u) beneficenza, sostegno a distanza:

aiuto a persone / famiglie in particolare nel momento di bisogno accertato compatibilmente con le disponibilità.

w) promozione e tutela dei diritti umani:

- Divulgazione dello Statuto ONU delle persone con disabilità.

- Collaborare con le Istituzioni del territorio, altre Associazioni o Organizzazioni del Terzo Settore e con tutti coloro che, a vario titolo, si occupano delle diverse tematiche legate all'inclusione per realizzare servizi attuativi del "Progetto di vita" delle Persone con disabilità, fragili o svantaggiate. Progetto inteso come base indispensabile nel realizzare e gestire la quotidianità, i servizi e le strutture necessarie alle Persone con disabilità, fragili o svantaggiate;

- Accompagnamento delle Persone con Disabilità, fragili o svantaggiate e le loro Famiglie nei rapporti con le istituzioni amministrative, Sanitarie o società di prestazioni di beni o servizi.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



Art. 4 – Attività diverse

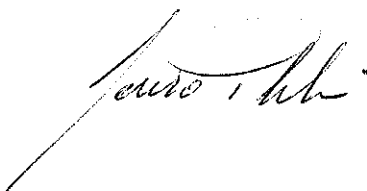
1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.
5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

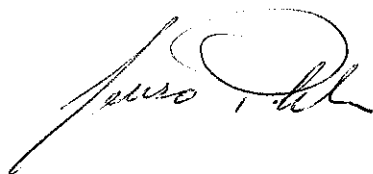


Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale, se prevista, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione / Assemblea

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa annuale
2. L'associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione



della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

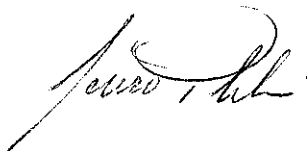
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione;
 - c) il presidente;
 - d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;



- e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.
2. Gli organi sociali hanno la durata di quattro esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
 3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione dell'Organo di Amministrazione.
8. E' possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;

[Firma]

[Firma]

- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione.

curato dal *V. of* *Alcibi*

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

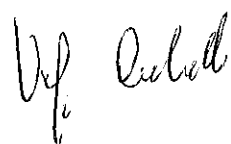
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 - Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'Organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

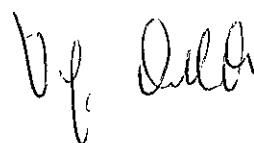
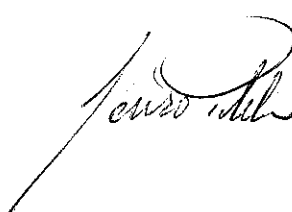


2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;



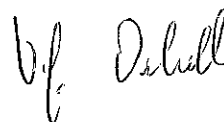
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo stesso e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro Organo Sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo di Amministrazione, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'Organo di Amministrazione, nel corso del quadriennio, cessino dall'incarico, l'Organo di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte



dei destinatari. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

- 3 L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.



Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda., secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 5.

Art. 20 - Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Art. 21 - Collegio Arbitrale

- 1 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.



2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;



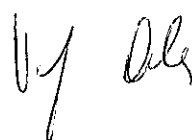
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.



8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

